Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

Avviso di selezione per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento per 40 giovani fino a

ventinove anni di età, che saranno impiegati per la realizzazione di progetti specifici, nel settore degli

archivi e della digitalizzazione sull'intero territorio nazionale.

Visto l'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato

del lavoro in una prospettiva di crescita» e, in particolare, i comini 34, 35 e 36, concernenti la disciplina dei

tirocini di orientamento e formativi;

Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante

«Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento», sancito nella seduta della Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio

2017;

Visto il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante «Primi interventi urgenti per la promozione

dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore

aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,

17. 99, e, in particolare, l'articolo 2, comma 5-bis;

Visto il decreto 9 luglio 2014 del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il

Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica

amministrazione, con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità di accesso al «Fondo mille giovani per

la cultura» per l'anno 2014;

Visto l'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla

legge 29 luglio 2014, n. 106, che dispone il rifinanziamento del «Fondo mille giovani per la cultura»

previsto dal citato decreto-legge n. 76 del 2013, con uno stanziamento pari a 1 milione di euro per l'anno

2015;



Visto il decreto 19 giugno 2015 del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità di accesso al «*Fondo mille giovani per la cultura*» per l'anno 2015;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*», e, in particolare, l'articolo 24, comma 4, che rifinanzia nella misura di 300 mila euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2021 il Fondo di cui al citato articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, 11. 76, rinominandolo «Fondo giovani per la cultura» e prevedendo che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la pubblica amministrazione, siano determinate le modalità di accesso al Fondo e di svolgimento delle relative procedure selettive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 28 gennaio 2020, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo»;

Visto il decreto interministeriale n. rep 482 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero per la pubblica Amministrazione del 27 novembre 2020 che dispone le "modalità di accesso al "Fondo giovani per la cultura", di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;

Vista il provvedimento di registrazione n.2277, Corte dei Conti del 30 novembre 2020 del decreto interministeriale n. rep 482 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero per la pubblica Amministrazione del 27 novembre 2020 che dispone le "modalità di accesso al "Fondo giovani per la cultura", di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;



Ritenuto necessario proseguire la promozione di attività formativa di alto livello nel settore dei beni e delle

attività culturali, già avviata con successo negli anni 2014 e 2015, pertanto disciplinando in continuità con le

precedenti iniziative le modalità di accesso al Fondo per l'anno 2020 e per gli anni a decorrere dal 2021;

Ritenuto di impiegare le risorse stanziate dall'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.

104, per tirocini formativi e di orientamento destinati a giovani particolarmente qualificati nella misura di 40

per l'anno 2020;

Ritenuto, altresì, al fine di attrarre i giovani più capaci e meritevoli, di confermare l'importo della indennità

mensile previsto nel 2014 e nel 2015 per la partecipazione al programma di tirocini formativi e di

orientamento del «Fondo mille giovani per la cultura» nella misura di 1000 euro lordi, comprensivi della

quota relativa alla copertura assicurativa, come parametrato all'importo delle borse di dottorato nelle

università italiane;

Ritenuto di attivare i tirocini, per l'anno 2020, per un totale di:

a) 30 posti presso l'archivio centrale dello Stato, le soprintendenze archivistiche e bibliografiche e gli

archivi di Stato:

b) 10 posti presso Istituto Centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (di seguito "Digital

Library"), anche presso gli istituti a quest'ultimo afferenti, ossia l'Istituto centrale per gli archivi,

l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi, l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione

e l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane.;

DISPONE:

L'avvio di una selezione pubblica per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento per 40 giovani fino

a ventinove anni di età, che saranno utilizzati per la realizzazione di progetti specifici per il sostegno delle

attività di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale, così come individuati dall'allegata

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo



offerta formativa contenente le strutture presso le quali saranno attivati i tirocini e il numero dei giovani ad esse destinati.

Articolo 1

(Requisiti di partecipazione)

- 1. La selezione dei tirocinanti è effettuata previa verifica della sussistenza in capo a ciascun candidato dei seguenti requisiti:
- a) limite di età di cui all'articolo 2, comma 5 bis, del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;
- b) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza degli Stati membri dell'Unione europea, o stato di familiare di cittadini comunitari non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadinanza di Paesi terzi e possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria;
- c) assenza di precedenti penali incompatibili con l'esercizio delle attività da svolgere nell'ambito dei tirocini formativi di cui all'art. 1 del decreto interministeriale n. rep 482 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero per la pubblica Amministrazione del 27 novembre 2020;
- d) titolo di studio e votazione di cui all'articolo 2, comma 2 e 3, del decreto interministeriale n. rep 482 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero per la pubblica Amministrazione del 27 novembre 2020
- e) almeno un titolo di studio conseguito entro i 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando; I predetti requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda di partecipazione.

Articolo 2

(Titoli di studio)

1. Per accedere alla selezione è richiesto il diploma di laurea specialistica o magistrale, ottenuto con votazione di almeno 105/110 in archivistica e biblioteconomia o altre discipline, se in possesso di diploma delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso la Scuola di specializzazione in beni



archivistici e librari o presso le Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo istituite presso gli archivi di Stato;

2. È altresì consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio conseguiti all'estero o di titoli esteri conseguiti in Italia con votazione corrispondente ad almeno 105/110, riconosciuti equipollenti, secondo la vigente normativa, a uno dei titoli di cui al comma 1 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

Articolo 3

(Procedura selettiva)

1.La selezione avviene per titoli e colloquio. I colloqui si svolgeranno unicamente in modalità telematica, nel rigoroso rispetto delle norme anti Covid-19, seguendo una calendarizzazione degli stessi che sarà successivamente comunicata sul sito internet www.beniculturali.it.

Le procedure di selezione dovranno concludersi, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto interministeriale 19 giugno 2015, entro 30 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle domande. I nominativi dei candidati ammessi al colloquio saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Ministero e delle strutture presso cui avranno luogo i tirocini.

- 2. I seguenti titoli, con i relativi punteggi, sono considerati valutabili ai fini della prima selezione dei tirocinanti:
- a) laurea:
- 110 e lode punti 14
- 110 punti 12
- 109 punti 10
- 108 punti 8
- 107 punti 4
- 106 punti 2;
- b) titoli di studio universitari o post-universitari, ivi inclusi i diplomi delle scuole di specializzazione nelle materie oggetto della selezione: fino a 20 punti;
- c) titolo di dottore di ricerca nelle materie oggetto della selezione: 30 punti;



PEO: dg-eric@beniculturali.it



- d) diplomi rilasciati dalle scuole operanti presso gli Istituti centrali, nazionali e dotati di autonomia speciale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo: fino a 20 punti;
- e) periodi di tirocinio o periodi di collaborazione nel settore dei beni e delle attività culturali: fino a 20 punti; f) pubblicazioni: fino a 20 punti.

I titoli devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda di partecipazione.

- 3. Sono ammessi alla fase successiva i candidati che hanno conseguito il punteggio più elevato, in un numero pari al triplo del contingente previsto; sono altresì ammessi alla seconda fase tutti i candidati che si collocano a parità di punteggio per titoli nell'ultimo posto utile in ciascuna graduatoria.
- 4. I candidati di cui alle graduatorie del precedente comma sono ammessi a sostenere un colloquio volto ad accertare le conoscenze e competenze con riguardo alle attività oggetto dello specifico progetto. Il colloquio attribuisce fino a un massimo di 50 punti.
- 5. Al termine della procedura di selezione, i candidati che, in base alla somma del punteggio derivante dai titoli e del punteggio conseguito a seguito del colloquio, raggiungono un punteggio utile in relazione al contingente previsto, sono ammessi al tirocinio. A parità di punteggio conseguito in ciascuna graduatoria prevale, comunque, il candidato anagraficamente più giovane.
- 6. Le procedure di selezione dovranno concludersi entro 30 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle domande. La DG Educazione, ricerca e istituti culturali, ufficio responsabile del procedimento, accertata la regolarità delle procedure, approva le graduatorie di merito. Ciascuna graduatoria è pubblicata sul sito web istituzionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e su quelli delle strutture presso cui avranno luogo i tirocini.

Articolo 4

(Sedi di svolgimento del tirocinio)

Per i trenta tirocini attivati presso l'Archivio centrale dello Stato, le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche e gli Achivi di Stato i tirocinanti saranno collocati presso le seguenti sedi:



	ISTITUTO	N. tirocinanti
1	SAB Abruzzo e Molise	1
2	SAB Basilicata	2
3	SAB Calabria	1
4	SAB Campania	2
5	SAB Emilia-Romagna	1
6	SA Friuli-Venezia Giulia	0
7	SAB Lazio	2
8	SAB Liguria	1
9	SAB Lombardia	2
10	SAB Marche	1
11	SAB Toscana	1
12	SAB Piemonte e Valle d'Aosta	0
13	SAB Puglia	2
14	SA Sardegna	1
15	SAB-AS Sicilia-Palermo	1
16	SAB Umbria	1
17	SAB Veneto e Trentino-Alto Adige	2
18	AS Bologna	1
19	AS Genova	1
20	AS Firenze	0
21	AS Milano	1
22	AS Napoli	1
23	AS Roma	1
24	AS Torino	1
25	AS Venezia	1
26	Archivio centrale dello Stato	2
	Totale	30

Per i tirocini attivati presso l'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (*Digital Library*) i tirocinanti saranno collocati presso le seguenti sedi:





	ISTITUTO	N. tirocinanti
1	ICDP, via di San Michele 18, Roma	2
2	ICCD, via di San Michele 18, Roma	2
3	ICCU, viale Castro Pretorio 105, Roma	2
4	ICAR, viale Castro Pretorio 105, Roma	2
5	ICBSA, via Michelangelo Caetani 32, Roma	2
	TOTALE	10

Articolo 5

(Domanda di partecipazione)

La domanda di partecipazione deve essere compilata ed inviata in via telematica, a pena di esclusione, a partire dalle ore 10,00 del 15 dicembre 2020 ed entro le ore 14 del 30 gennaio 2021, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet www.beniculturali.it seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico.

I candidati possono inoltrare domanda sia per la partecipazione alla selezione di tirocini attivati presso l'Archivio centrale dello Stato, delle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche e degli Archivi di Stato che di quelli attivati presso la *Digital library*.

Alcune informazioni richieste sono obbligatorie: il sistema informatico non consentirà, pertanto, l'invio di domande prive di tali informazioni. Alla scadenza del termine suddetto ore 14 del 30 gennaio 2021 il sistema informatico non consentirà più la registrazione/attivazione dei candidati, né modifiche né invio delle domande. Per ognuna delle sedi messe a bando e valutata esclusivamente la domanda più recente inviata, tramite l'apposita applicazione informatica, dal candidato, entro il termine previsto dal presente decreto.

2. Il possesso dei titoli di studio e professionali nonché le pubblicazioni è dichiarato dal candidato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni tramite il sistema informatico che sarà reso disponibile sul sito istituzionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Alla dichiarazione il candidato deve allegare copia di un documento di identità o di riconoscimento equipollente, in corso di validità, ai sensi della normativa vigente.



3. L'Amministrazione si riserva di effettuare, in qualsiasi fase della procedura, la verifica delle dichiarazioni rese dagli interessati in merito al possesso dei requisiti previsti dal presente avviso e di procedere, con atto motivato, all'esclusione dei candidati che non siano in possesso dei requisiti richiesti.

Articolo 6

(Commissioni giudicatrici)

1. Le Commissioni giudicatrici per la selezione dei tirocinanti sono composte da rappresentanti dell'Archivio centrale dello Stato, delle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, degli Archivi di Stato, della *Digital Library* e degli istituti a quest'ultima afferenti.

Si rappresenta che si tratta di due Commissioni giudicatrici distinte: una per i tirocini presso l'Archivio centrale dello Stato, delle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche e degli Archivi di Stato e l'altra per la valutazione delle domande di tirocinio presso la *Digital library*.

I membri della Commissione saranno designati con successivi decreti dirigenziali.

2. La partecipazione ai lavori della commissione giudicatrice non dà titolo a compensi, gettoni di partecipazione o indennità di alcun tipo.

Articolo 7

(Condizioni di svolgimento del tirocinio)

- 1. La durata dei tirocini è di sei mesi.
- 2. Ai tirocinanti è corrisposta, per la partecipazione al tirocinio, una indennità mensile di importo pari a 1000,00 euro lordi, comprensivi della quota relativa alla copertura assicurativa.
- 3. Alla conclusione del programma formativo, è rilasciato, a coloro che lo abbiano portato a termine, un apposito attestato di partecipazione, valutabile ai fini di eventuali successive procedure selettive nella pubblica amministrazione. Il rilascio dell'attestato di partecipazione non comporta alcun obbligo di assunzione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
- 4. I tirocinanti non possono ricoprire i ruoli necessari all'organizzazione della struttura ospitante, né sostituire il personale della medesima nei periodi di malattia, maternità o ferie. L'ammissione al tirocinio non dà luogo in alcun modo alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.





Articolo 8

(Normativa applicabile)

- 1. Per quanto non disposto dal presente decreto, trova applicazione, anche con riferimento alle garanzie assicurative, quanto previsto dalle «Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento», approvate con l'accordo del 25 maggio 2017 tra il Governo, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano.
- 2. Le risorse finanziarie, necessarie per la promozione dei tirocini di formazione e orientamento indicati all'articolo 1, non possono superare i limiti dello stanziamento previsto dall'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020. n. 104. Le risorse finanziarie possono essere incrementate anche sulla base degli apporti dei soggetti aderenti agli accordi di cui al comma 5 dell'articolo 6 del decreto n. n. rep 482 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero per la pubblica Amministrazione del 27 novembre 2020.

Articolo 9

(Trattamento dei dati personali)

- 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati e a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura selettiva.
- 2. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo può avvalersi anche di società esterne per il trattamento automatizzato dei dati personali finalizzato all'espletamento della selezione.
- 3. Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate al reperimento e alla verifica della documentazione presentata.

Titolare del trattamento è il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Articolo 10

(Disposizioni finali)

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura selettiva è possibile ricorrere nelle forme e nei termini previsti dalla legge.



2. La pubblicazione del presente avviso e di tutti gli atti relativi alla presente procedura sul sito internet istituzionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo www.beniculturali.it ha valore di notifica nei confronti dei candidati interessati a partecipare alla presente procedura.

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana verrà data comunicazione della pubblicazione del presente avviso sul sito internet del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

- 3. Dal giorno della pubblicazione del presente avviso decorrono i termini per l'impugnazione delle previsioni direttamente lesive, mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni, o mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni.
- 4. La pubblicazione del presente avviso e di tutti gli atti relativi alla presente procedura sul sito internet istituzionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo www.beniculturali.it ha valore di notifica nei confronti dei candidati interessati a partecipare alla presente procedura.
- 5. Fermi restando i principi di parità di trattamento e di non discriminazione, il presente avviso potrà subire modifiche nel corso della sua vigenza e potrà essere revocato qualora se ne ravvisi la necessità e, in ogni caso, nell'ipotesi di variazioni dei provvedimenti normativi e amministrativi di assegnazione delle risorse di cui all'art. 7, comma 3, il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo comunicherà la modifica o la revoca dei termini di chiusura sul sito www.beniculturali.it.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Mario TURETTA



PEO: dg-eric@beniculturali.it